

ECC.MO TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 28 L. 300/70

PER: La UIL – Pubblica Amministrazione – Università e Ricerca di Catania, in persona del legale rappresentante e Segretario *pro-tempore* Antonino Gatto, con sede in Catania, Via A. di Sangiuliano n. 365, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Rosaria Zammataro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania, Via Trieste n. 36

RICORRENTE

CONTRO: l' Università degli Studi di Catania – in persona del rettore *pro-tempore*; il Direttore Amministrativo dell' Università degli Studi di Catania.

RESISTENTI

PER LA DICHIARAZIONE:

della antisindacalità della condotta tenuta dall'Amministrazione Universitaria per avere proceduto al trasferimento di due dirigenti della UIL-PA U.R., senza avere richiesto il nulla osta all' associazione sindacale di appartenenza, violando il contenuto dell' art. 22 della legge n. 300 del 1970, e degli artt. 8, n. 4, del contratto collettivo nazionale quadro del 07.08.1998 rubricato “ tutela del dirigente sindacale” e 15 n.2 del contratto collettivo comparto università quadriennio giuridico 2006-2009. Con conseguente, annullamento degli atti di trasferimento dei dirigenti sindacali e la condanna dell' Amministrazione

universitaria alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti.

IN FATTO

In data 17.12.2007 si riuniva il Direttivo della UIL-PA U.R. , per procedere alla nomina di nuovi Dirigenti Sindacali presso il Direttivo della UIL-PA U.R. dell' Università di Catania.

In quell'occasione venivano nominati dirigenti sindacali l'ing. Castrogiovanni Giuseppe e il sig. Musarella Antonio Giuseppe.

È bene precisare che la nomina a dirigente sindacale comporta lo svolgimento dell'attività sindacale connessa alla carica suddetta che si svolge nell'ambito dell'unità operativa presso la quale si è in servizio.

Nel caso di specie, l'ing. Castrogiovanni svolgeva la propria attività sindacale presso l'Area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione con sede in piazza Manganelli.

Mentre il sig. Musarella Antonio, presso la Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia in Piazza Dante n. 32.

Improvvisamente, con distinti ordini di servizio i suddetti dirigenti sindacali della UIL-PA U.R., sono stati trasferiti dall'unità operativa in cui svolgevano la loro attività sindacale ad un'altra sede operativa, con grave compromissione per l'espletamento della stessa ed in palese violazione del contenuto dell'art. 22 della legge n. 300 del 1970 che, com'è noto, prescrive che il trasferimento di un dirigente sindacale necessita del previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

In particolare, con l'ordine di servizio del 29 gennaio 2009, prot. n. 6347/III/4, l'ing. Castrogiovanni Giuseppe è stato trasferito con effetto immediato dall'Area della progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione, sita nella sede centrale

dell'Università in piazza Manganelli, al Dipartimento di Matematica ed informatica che invece è localizzato nella Città Universitaria in via S. Sofia.

Come è evidente, il trasferimento ha comportato uno spostamento da un'unità operativa ad un'altra, circostanza quest'ultima che imponeva alla Pubblica Amministrazione interessata di richiedere, ai fini della validità del trasferimento medesimo, il previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza secondo quanto prescritto dall'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori.

Peraltro, non solo il provvedimento in questione tace in ordine alle ragioni di urgenza che avrebbero indotto l'amministrazione ad assegnare l'ingegnere al Dipartimento di matematica con immediatezza. Ma dalla documentazione in atti emerge che l'Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione nell'immediatezza del trasferimento dell'ing. Castrogiovanni manifestava la necessità di reclutare un progettista.

Ed invero, con le note del 30 gennaio 2009 prot. n. 6773 e prot. n. 6780, dopo solo un giorno dal trasferimento dell'ing. Castrogiovanni, avvenuto come sopra rammentato con effetto immediato in data 29 gennaio 2009, il dirigente dell'Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione in ordine rispettivamente, alla predisposizione di un progetto per la fornitura e posa in opera di arredi nei locali del complesso edilizio delle Verginelle, da destinare a sede della Facoltà di Scienze della Formazione, nonché in ordine alla predisposizione del progetto per gli arredi del Polo didattico di via Gravina sede della Facoltà di Scienze Politiche, chiedeva al Magnifico Rettore di segnalargli il nome di un progettista, essendo l'Area citata carente della figura professionale cui conferire l'incarico.

Ed ancora, con nota del 4 febbraio 2009, prot. n. 8399, dopo 6 giorni dal trasferimento dell'ing. Castrogiovanni, sempre la predetta Amministrazione nella persona del

dirigente, in relazione alla seduta del C.d.A. del 04.02.2009 con la quale era stato deliberata la stesura di un progetto esecutivo per l'arredamento dell'edificio "Villa San Saverio" sito in Catania, Via Valdisavoia n. 9, chiedeva ancora una volta, al Magnifico Rettore *"di segnalare il nome di un progettista"*

Alla luce di quanto esposto, dunque, non residua alcun dubbio in ordine al fatto che l'unica ragione che ha portato l'amministrazione ad assegnare l'ing. Castrogiovanni al Dipartimento di Matematica ed Informatica vada individuata nella volontà della medesima di allontanare costui per conseguentemente impedirgli di svolgere liberamente quale dirigente della UIL PA U.R. l'attività sindacale.

Il comportamento antisindacale dell'Amministrazione Universitaria nei confronti dei dirigenti della UIL PA U.R., non si è sostanziato in un unico episodio.

Infatti, con ordine di servizio del 25 febbraio 2009 prot. n. 13789/VII/4, il sig. Musarella Antonio Giuseppe, in servizio presso la Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia veniva trasferito anch'egli con effetto immediato al Dipartimento di Neuroscienze.

Anche questa volta, non veniva richiesta all'organizzazione sindacale di appartenenza il nulla osta secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori, ed anche in questo caso, in ordine all'immediatezza del trasferimento in altra sede non veniva fornita alcuna giustificazione.

Chiaro l'intento dell'Amministrazione di volere allontanare il dirigente della UIL PA U.R., al solo scopo di impedirgli l'esercizio dell'attività sindacale.

A dimostrazione di quanto sostenuto è sufficiente rilevare che:

a) solamente qualche mese prima del trasferimento, precisamente in data 31 ottobre 2008, l'Amministrazione con ordine di servizio prot. n. 5714 aveva assegnato il sig. Musarella Antonio presso l'Emeroteca della Facoltà di lettere e filosofia, motivando detto provvedimento con *l'esigenza inderogabile di personale strutturato in settori*

nevralgici, tenuto conto della particolare competenza acquisita da costui nello svolgimento della propria mansione e l'esperienza maturata nel settore deposito libri e riviste. Risulta pertanto incomprensibile l'immediato trasferimento.

b) Il sig. Musarella in qualità di dirigente della UIL PA U.R., solo dopo pochi giorni dalla data d'insediamento presso la biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia aveva lamentato il deficit di salubrità dei locali della biblioteca stessa facendoli presente al Segretario Generale della UIL PA U.R., il quale immediatamente aveva disposto un sopralluogo nei locali ed aveva nominato per tale incarico l'ing. Giuseppe Moliteo e l'ing. Giovanni Patanè nella qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

I predetti, in data 12.11.2008, si sono recati nella Biblioteca in questione per effettuare il sopralluogo e redigevano il verbale dal quale emergeva effettivamente la sussistenza di carenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Subito dopo il sig. Musarella è stato trasferito dalla biblioteca della Facoltà di lettere e Filosofia per essere assegnato alla Facoltà di Neuroscienze, dislocata presso l'Azienda Policlinico.

Orbene, è evidente l'intenzione dell'amministrazione di allontanare il Musarella che aveva sollevato nella qualità di dirigente sindacale, questioni che sino a quel momento nessuno mai aveva osato sollevare.

Indicativa in tal senso è la nota prot. n. 5800 del 4.11.2008 del preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzata al Segretario Generale della UIL PA U.R., con la quale costui si mostra risentito della comunicazione fattagli, poiché, a tutt'oggi, segnalazioni del genere non erano mai state fatte né da utenti né da impiegati.

Per completezza si osserva che il sig. Antonino Anfuso neo iscritto UIL, in servizio presso la biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia, con ordine di servizio del 24

febbraio 2009, n. prot. 13536-VII-3 è stato assegnato anch'egli con effetto immediato al Dipartimento di Chimica Biologica, Chimica Medica e Biologia molecolare.

Tutto ciò premesso in fatto si osserva

IN DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - VIOLAZIONE DELL'ART. 18 N.4 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DEL 07.08.1998 E DELL'ART. 15 N. 2 DEL CONTRATTO COLLETTIVO COMPARTO UNIVERSITÀ QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-2009

A)

Per quanto ritenuto in fatto le diverse condotte tenute dall'Amministrazione Universitaria nei confronti dei dirigenti sindacali UIL PA U.R., ben possono considerarsi connotati da profili di antisindacalità tali da legittimare, dunque, l'azione ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, poiché volti ad impedire o limitare la libertà e l'attività sindacale.

In particolare, palese è la violazione della disposizione di cui all'art. 22 della legge n. 300 del 1970.

Vale la pena di rammentare che la norma in esame, rubricata reca *Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali* prevede che: “ *Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.*

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quattro, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione

stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri”.

Dalla lettura del dato normativo emerge con chiarezza che, nelle ipotesi di trasferimento del dirigente sindacale da una sede operativa ad un'altra, è necessario che il datore di lavoro sia esso privato o pubblico, come nel caso in esame, debba richiedere il previo nulla osta all'associazione sindacale di appartenenza.

E che per conseguenza tale omissione costituisce condotta antisindacale cui è possibile ricorrere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 22 e 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Orbene, tornando all'analisi della vicenda per cui è controversia, non sussiste dubbio alcuno che l'amministrazione abbia completamente disatteso il dato normativo procedendo al trasferimento dei dirigenti sindacali della UIL PA U.R., senza chiedere all'associazione sindacale di appartenenza il previo nulla osta come prescritto dalla legge.

Sia la giurisprudenza civile che quella amministrativa in diverse occasioni hanno avuto modo di ribadire che la disposizione *de qua* risponde ad esigenze di garanzia e di tutela dei lavoratori.

Ed invero, : *“la garanzia posta dall’art. 22 della legge n. 300 del 1970 – secondo cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza – riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell’organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da esse espletate, un’attività tale da poterli fare considerare responsabili” (Cass. Civ., sez. lav., 04 luglio 1991, n. 7386).*

Nello stesso senso è stato sostenuto: *“La garanzia posta dall’art. 22 legge 20 maggio 1970 n. 300 – per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell’associazione di appartenenza – riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell’organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un’attività tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale”* (*Cass. Civ., sez. lav., 19 novembre 1997, n. 11521*).

Anche i giudici amministrativi sono pervenuti alle medesime conclusioni: *“ La garanzia posta dall’art. 22 legge 20 maggio 1970 n. 300 – per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza – riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell’organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un’attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale”* ([Consiglio Stato , sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6314](#)).

Oltre al dato oggettivo della mancata richiesta del nulla osta all’associazione sindacale di appartenenza da parte dell’amministrazione, ad ulteriore conferma della palese violazione dell’art. 22 della legge n. 300 del 1970, può richiamarsi la nota della stessa prot. n. 20302 del 17 marzo 2009, con la quale in risposta alle richieste di chiarimenti effettuate dal Segretario generale UIL PA U.R., ha sostenuto che *“ i trasferimenti in questione non costituiscono concreto pregiudizio all’esercizio dell’attività sindacale degli interessati, poiché a parere della stessa costoro avranno modo di estrinsecarla proficuamente in quanto prestata all’interno dello stesso ente anche se in sede diversa ma comunque a Catania”*.

Com'è dato notare, a dire dell'amministrazione i trasferimenti operati non hanno comportato per i dirigenti sindacali destinatari dei provvedimenti, un passaggio da un'unità operativa ad un'altra secondo quanto previsto dall'art. 22 legge n. 300 del 1970. Tale circostanza non corrisponde al vero, posto che l'assegnazione dell'ing. Castrogiovanni dall'Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione al Dipartimento di Matematica ed Informatica, nonché l'assegnazione del sig. Musarella dalla Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia al Dipartimento di Neuroscienze, hanno senza alcun dubbio comportato il loro trasferimento da un'unità operativa ad un'altra, secondo la nozione di unità operativa ormai da tempo accolta dalla giurisprudenza.

Ed invero, con orientamento ormai consolidato la Suprema Corte ritiene che per unità operativa rilevante ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori debba intendersi: *“Un'articolazione autonoma dell'azienda avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale è una componente organizzativa connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa, tale che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale, e, perciò, distinta dagli organismi aziendali minori che non presentano le anzidette caratteristiche (Cass., 19 novembre 1984, n. 5920; 9 febbraio 1985, n. 1079; 21 febbraio 1986, n. 1064; 18 aprile 1986, n. 2765; 18 marzo 1987, n. 2761; 3 giugno 1987, n. 4871; 19 dicembre 1987, n. 9475; Cass. Civ., sez. lav., 04 luglio 1991, n. 7386).*

Ed ancora, in un assunto più recente ha osservato che può definirsi unità operativa: *“Quella struttura organizzativa che costituisce una rilevante componente dell'impresa, in quanto capace di realizzare con i connotati dell'indipendenza tecnica e amministrativa,*

una frazione dell'attività produttiva aziendale" (Cass. Civ., sez. lavoro, 22 agosto 2003, n. 12349).

È dunque evidente che entrambi gli episodi di trasferimento in esame rientrano tra le ipotesi in cui è necessario il previo nulla osta ex art. 22.

Nell'un caso e nell'altro, infatti, non può sussistere dubbio alcuno in ordine al fatto che sia il Dipartimento di Matematica ed Informatica sia il Dipartimento di Neuroscienze costituiscano delle articolazioni autonome dell'università degli studi di Catania connotati da una propria autonomia organizzativa tecnica ed amministrativa secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza.

Con specifico riferimento alla vicenda del sig. Musarella, a maggiore ragione, deve ritenersi integrata la violazione della norma in questione, atteso che il Dipartimento di Neuroscienze fa parte dell'azienda policlinico di Catania che a mente dell'art. 4 del D.lgs., 30 dicembre 1992, n. 501 *"è un'azienda dell'università dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile"*.

B)

Sotto altro profilo si osserva che nel caso di specie, il trasferimento dell'ing. Castrogiovanni, del sig. Musarella e del sig. Anfuso, a prescindere dalla mancanza del nulla osta di cui all'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori necessario per i primi due che rivestono la funzione di dirigenti sindacali della UIL PA U.R., si rivela di per sé idoneo ad integrare gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 del predetto statuto.

Ed invero, secondo quanto sostenuto in giurisprudenza: *"lo ius variandi del datore di lavoro, anche nell'ambito in cui è riconosciuto dalla norma generale dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e da quella speciale del successivo art. 22, resta pur sempre subordinato all'osservanza degli ulteriori limiti stabiliti dalle disposizioni imperative dell'art. 15 della legge citata, nel senso che esso non può essere comunque*

esercitato per fini antisindacali (v. Cass.n.4034-81). Appare, pertanto, evidente che allorché quei limiti siano superati è configurabile a prescindere dal fatto che non sia indispensabile il nulla osta, tale antisindacabilità.

In altri termini, indipendentemente dall'applicabilità o meno del suindicato art. 22, qualsiasi spostamento all'interno o all'esterno dell'azienda o meglio qualsiasi provvedimento adottato al fine di incidere negativamente nei confronti di un lavoratore sindacalmente attivo può essere lesivo degli interessi tutelati dall'art. 28 St. Lav."(Cass. Civ., sez. lav., 17 febbraio 1987, n. 1713).

Orbene, per tutto quanto sostenuto in fatto, non può negarsi che il trasferimento dei dirigenti della UIL PA U.R., nonché quello del sig. Anfuso disposti dall'Università degli Studi di Catania, abbia avuto come scopo principale quello di allontanare costoro dalle sedi ove esercitavano attivamente l'attività sindacale per conseguentemente indebolire il ruolo svolto dalla UIL PA U.R. nell'ambito dell'amministrazione universitaria.

Depone in tal senso la circostanza che tali provvedimenti sono stati presi in un arco temporale ristretto, e in assenza di reali esigenze di servizio.

C)

Il comportamento tenuto dall'amministrazione universitaria integra gli estremi della condotta antisindacale, anche per violazione delle norme contrattuali che disciplinano la materia.

Esso, infatti, si rivela in palese contrasto con il contenuto dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale quadro del 07.08.1998 rubricato "**tutela del dirigente sindacale**" che al n. 4 prevede: "Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente".

E segnatamente con riferimento al contratto collettivo comparto università quadriennio giuridico 2006-2009 si profila la violazione dell'art. 15 che effettuando espresso rinvio alla norma prima citata sancisce al n. 2 che “ In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l'articolo 18 del contratto collettivo quadro del 07.08.1998.”

La violazione delle norme contrattuali citate comporta l' illegittimità dei trasferimenti per antisindacalità della condotta.

Ed infatti, secondo le espresse previsioni pattizie, l'Amministrazione prima di procedere al trasferimento del dirigente sindacale deve richiedere il parere delle sigle di sindacati di appartenenza.

Nella fattispecie in esame è di tutta evidenza che gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva non sono stati assolti.

Anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto la condotta dell' amministrazione va censurata per antisindacalità, posto che deve ritenersi tale la condotta contraria ad una norma imperativa, come sono per l' appunto le norme contrattuali per le parti firmatarie.

In coerenza

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

convocate le parti e assunte sommarie informazioni, *reiectionis adversis*:

Dichiarare l'antisindacalità della condotta posta in essere dall'Amministrazione universitaria, in persona del suo legale rappresentante, e per l' effetto annullare gli atti di trasferimento dell' ing. Castrogiovanni e del sig. Musarella, in quanto disposti in violazione dell'art. 22 della legge n. 300 del 1970, e degli artt. 8, n. 4, del CCNQ del 07.08.1998 e 15 n.2 del CCNL comparto università quadriennio giuridico 2006-2009.

Con conseguente condanna dell' Amministrazione alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti degli atti impugnati.

Ordinare all'Amministrazione Universitaria, di astenersi per il futuro dall'adottare i comportamenti antisindacali sopra descritti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Catania 8 aprile 2009

avv. Carmelo Giurdanella

avv. Rosaria Zammataro

Si producono:

- 1) Nota della UIL-PA-U.R. del 10.01.2008, con la quale vengono comunicati i nominativi dei dirigenti sindacali.
- 2) Ordine di servizio dell'Università degli Studi di Catania del 29.01.2009, relativo al trasferimento dell'ing. Castrogiovanni.
- 3) Ordine di servizio dell'Università degli Studi di Catania del 24.02.2009, relativo al trasferimento del sig. Anfuso.
- 4) Ordine di servizio dell'Università degli Studi di Catania del 25.02.2009, relativo al trasferimento del sig. Musarella.
- 5) Nota della UIL-PA-U.R. del 30.12.2008, con la quale si trasmette l'elenco dei nuovi iscritti.
- 6) Ordine di servizio dell'Università degli Studi di Catania del 31.10.2008, relativo all'assegnazione del sig. Musarella all'Emeroteca della Facoltà di Lettere e Filosofia.

- 7) Nota della UIL-PA-U.R. del 04.11.2008, con la quale il Segretario Generale prende atto delle lamentele relative al deficit di salubrità dei locali ove ha sede la biblioteca e dispone il sopralluogo negli stessi.
- 8) Nota del preside della Facoltà di Lettere e Filosofia del 04.11.2008 ove si afferma che in passato non erano stati sollevati problemi relativi alla salubrità dei locali in cui è sita la biblioteca.
- 9) Verbale di sopralluogo del 12.11.2008 redatto dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- 10) Nota dell'Università degli Studi di Catania del 30.01.2009, n. 6773 con la quale si manifesta la necessità di recluta di un progettista.
- 11) Nota dell'Università degli Studi di Catania del 30.01.2009, n.6780 con la quale si manifesta la necessità di recluta di un progettista.
- 12) Nota dell'Università degli Studi di Catania del 04.02.2009, n. 8399 con la quale si manifesta la necessità di recluta di un progettista.
- 13) Nota del Direttore Amministrativo prot. n. 20302 del 17 marzo 2009.